

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TESSITORI, LEPORE, GRAVA, PAPALIA, PELIZZO,
GIACOMETTI, SIBILLE e RODA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1959

Promozioni a magistrato di Corte di cassazione e di Corte d'appello in dipendenza
delle vacanze « impreviste » dell'anno 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Per la migliore intelligenza del progetto giova preliminarmente considerare le diverse disposizioni sulle promozioni mediante concorso per titoli che si sono susseguite negli ultimi decenni.

La legge 5 giugno 1933, n. 552, dopo aver previsto negli articoli 2 e 10 il concorso per titoli per un numero di posti pari ai 4 decimi delle vacanze derivanti da collocamento a riposo nell'anno successivo (*vacanze previste*), stabiliva negli articoli 5, secondo comma, e 13 che, qualora le vacanze fossero superiori (*vacanze impreviste*), dovute a cause diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, quali dimissioni, collocamento a riposo anticipato, aumenti di organico eccetera si sarebbe provveduto all'eccedenza mediante promozione dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, osservato l'ordine della graduatoria.

L'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 147, secondo comma, e 178, primo comma) modificò la disposizione, attribuendo, viceversa, i posti eventualmente vacanti ai magistrati promovibili per scrutinio e lasciando invariabile il numero dei posti attribuiti al concorso. Lo

stesso ordinamento, peraltro, con una norma transitoria — articolo 264 — derogò per le promozioni in Cassazione nel 1941 al sistema da esso instaurato, stabilendo che: « le promozioni per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l'anno 1942 saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto 10 febbraio 1940 ».

Con il decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, numero 233, fu ripristinato il precedente criterio e si stabilì nell'articolo 2 che la maggiore disponibilità venisse parzialmente attribuita, in deroga al disposto dell'ordinamento giudiziario, ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso.

La legge 18 novembre 1952, n. 1794, infine, ha abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233, ritornando al sistema dei posti determinati in precedenza.

Dall'alternarsi delle disposizioni ora accennate è agevole desumere che in materia di « vacanze impreviste » gli interessi della Amministrazione e del personale sono stati diversamente tutelati secondo le circostanze. E cioè le vacanze verificatesi per cause diverse dal collocamento a riposo per limiti di

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

età sono state coperte adottandosi di volta in volta l'uno o l'altro sistema in considerazione anzitutto delle superiori esigenze dell'Amministrazione e poi di particolari situazioni del personale.

Sono noti l'attuale situazione di disagio degli uffici giudiziari a causa della assoluta insufficienza dell'organico della Magistratura, la gravissima pendenza delle cause civili e l'enorme arretrato dei procedimenti penali; e si lamentano il disservizio che ne deriva, l'insoddisfazione del pubblico interessato al normale svolgimento dei processi ed alla loro definizione in un tempo ragionevole, le arbitrarie illazioni che se ne traggono, come quella che il susseguirsi delle amnistie è determinato dalla esigenza di eliminare almeno parte dei processi penali pendenti.

L'insufficienza numerica del personale, che si deplora in tutti gli uffici giudiziari, sì da indurre il Ministro di grazia e giustizia a proporre sin dal settembre 1958 un aumento di organico di circa 1500 unità, è maggiormente sensibile negli uffici superiori, ed ha determinato una situazione veramente critica nella Corte di cassazione, per la quale il Procuratore generale, nel discorso inaugurale del corrente anno giudiziario, ha denunciato, con riferimento al 31 dicembre 1958, la gravissima pendenza di 5.860 ricorsi civili e 45.460 ricorsi penali.

Tale pendenza, e particolarmente il preoccupante arretrato di procedimenti penali, dimostrano che l'istituzione della IV Sezione penale della Corte suprema, adottata con decreto del 20 febbraio 1958 senza che sia stato nel contempo aumentato il numero dei posti di consiglieri nella misura occorrente al funzionamento della stessa sezione, nonchè la precedente legge 21 maggio 1956, n. 489, concernente l'applicazione alla Corte di cassazione di 40 magistrati di appello — a modifica (che per sua natura avrebbe dovuto essere provvisoria) dell'articolo 115 dell'Ordinamento giudiziario, che consentiva invece l'applicazione di soli 5 magistrati — sono stati rimedi del tutto inadeguati non a porre fine, ma pure ad alleviare in qualche modo la pesante situazione, in quanto hanno mantenuto pressochè inalterata la grave sproporzione tra le enormemente aumentate esi-

genze della Corte suprema ed il numero dei magistrati alla medesima addetti.

Notevolissima anche la deficienza degli organici delle Corti di appello, particolarmente delle più importanti. Per altro in ordine a tali uffici si lamentano allo stato ben 85 vacanze di posti di consigliere.

Situazione grave, questa, che sollecita provvedimenti urgenti e realmente idonei a risolvere i lamentati inconvenienti e ad assicurare per qualche tempo il normale svolgersi dell'attività giudiziaria, e prima di ogni altro un adeguato aumento di organico, da anni unanimamente auspicato ed ormai improrogabile.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di ovviare in parte a questa situazione, eccezionale e contingente, provvedendo a coprire immediatamente i posti di magistrati di Corte di cassazione e di Corte di appello che nell'anno si sono resi o si renderanno vacanti per cause diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, ed anzitutto per il sollecitato aumento di organico, mediante la attribuzione di tali vacanze imprevedute agli idonei dei concorsi per magistrato di Cassazione e di Appello indetti con decreti ministeriali dell'11 gennaio 1958, i quali siano stati classificati subito dopo i vincitori rispettivamente con voti 66/70 e 47/50.

Il disegno di legge trova valida ragione anzitutto nella su chiarita esigenza dell'Amministrazione di provvedere alla nomina di magistrati di Cassazione e di Appello senza ulteriore indugio, e cioè senza attendere lo esito dei concorsi banditi per l'anno 1959 e la sollecitata riforma dell'attuale sistema di promozioni. Eventi, l'uno e l'altro, che potranno verificarsi soltanto fra molto tempo, a causa del ritardo con cui sono stati banditi quei concorsi, che inevitabilmente non potranno essere conclusi prima del febbraio o marzo dell'anno venturo, nonchè dell'estrema complessità della anzidetta riforma, sulla quale per altro non può non essere sentito il Consiglio superiore della Magistratura, che non è prevedibile — date le note difficoltà della elezione dei membri la cui nomina è demandata al Parlamento — quando potrà cominciare a funzionare.

Il conferimento delle promozioni al grado superiore degli anzidetti Magistrati è giustificato altresì dalla considerazione che essi sono stati nei concorsi dell'anno 1958 altamente qualificati e segnalati dalle Commissioni, dolenti di non avere potuto promuoverli, come « meritevoli di particolare segnalazione, anche se, a causa del ristretto numero dei posti messi a concorso, non hanno potuto conseguire la promozione » (dalla Relazione della Commissione del Concorso per magistrato di Cassazione). Trattasi, dunque, di magistrati di accertato, indiscutibile valore, tali pertanto da offrire sicura garanzia di dottrina, capacità ed operosità, ai fini del retto esercizio delle funzioni superiori. Il che fa escludere la possibilità che con le auspiccate promozioni si possa verificare l'inconveniente, qualche volta lamentato, di promozioni, conferite a seguito di vacanze imprevedute, attribuite indistintamente a magistrati idonei dei concorsi ma qualificati con un voto non indicativo di sicuro valore.

Le superiori considerazioni valgono a garantire la tutela dell'interesse dell'Amministrazione e del cittadino a che le promozioni, particolarmente alla Corte suprema, siano conferite a magistrati che diano affidamento sotto ogni aspetto, nonchè a chiarire l'esigenza che i Magistrati dei quali si tratta siano utilizzati immediatamente per sopperire in parte alla impellente necessità di personale.

Ma il disegno di legge mira altresì ad eliminare una grave stridente sperequazione.

Infatti, per quanto riguarda i magistrati che non sono stati promossi in Cassazione pur avendo riportato l'alta votazione di 66/70 è da considerare che risultarono tra i vincitori gli idonei che riportarono voti 64 nei concorsi degli anni 1952, 1954, 1955, voti 65 nel concorso del 1947, voti 66 nei concorsi degli anni 1949, 1950, 1956 e 1957, e che non è mai avvenuto che non siano stati promossi gli idonei classificati con 66/70.

Mentre molti sono i concorsi per l'appello in cui furono graduati tra i vincitori magistrati classificati con 47/50 ed anche con un voto inferiore.

Il progetto, per quanto riguarda l'effetto retroattivo della disposizione, (effetto retroattivo per altro frequentissimo in materia am-

ministrativa), trova i suoi precedenti immediati, oltre che nell'accennata norma transitoria dell'Ordinamento giudiziario, nei seguenti provvedimenti:

1) articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 353, che conferì la promozione a consigliere di Cassazione dei magistrati che nel concorso indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1943 seguivano quelli compresi nella graduatoria dei vincitori;

2) articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, che dispose testualmente: « I magistrati che nel concorso per consigliere di Appello indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1943 hanno riportato non meno di 46 voti saranno, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso, promossi al grado superiore »;

3) articolo 2 della legge 13 dicembre 1949, n. 887, che conferì la promozione ai magistrati « che nel concorso per consigliere di Corte di appello indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947 hanno riportato un voto non inferiore a 47 ».

È da considerare infine che il provvedimento che si propone non lederebbe legittime aspettative di altri magistrati.

Infatti le promozioni di cui trattasi non verrebbero a gravare sulle vacanze normali o previste dell'anno, che restano coperte con l'attuale sistema di attribuzione dei posti vuoti in parte ai concorsi per titoli in parte agli scrutini.

Gioverebbero anzi ai partecipanti ai concorsi indetti per l'anno corrente nonchè ai chiamati agli scrutini, fra i quali sono compresi alcuni magistrati che verrebbero promossi in virtù della legge che si propone. Perchè gli uni e gli altri avrebbero maggiore possibilità di successo con il venire meno nella competizione di magistrati che in questo momento risultano ufficialmente i migliori qualificati per l'alta votazione ad essi attribuita dalle Commissioni di concorso.

Nè i candidati dei concorsi banditi con decreto ministeriale 11 gennaio 1959, avrebbero ragione di dolersi di non usufruire essi delle vacanze imprevedute del 1959, che ver-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rebbero invece attribuite agli idonei dei concorsi indetti sì nel 1958 ma praticamente conclusi nel corrente anno. Infatti la proposta attribuzione delle vacanze imprevedute del 1959, costituirebbe l'insuperabile precedente che porterebbe similmente, per l'identica situazione che va a determinarsi e per le stesse esigenze di servizio e di equità, al conferimento della quota di posti che il pro-

gettato aumento di organico riserva all'anno 1960 e di ogni altra vacanza impreveduta agli idonei, classificati subito dopo i vincitori, dei concorsi banditi nel 1959, che si è accennato, inevitabilmente andranno a concludersi nell'anno venturo.

Per queste considerazioni i proponenti affidano al benevolo esame ed approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione ed a consigliere di Corte di appello e parificati da attribuirsi in dipendenza di vacanze imprevedute che, per aumento dei ruoli organici o per altre cause, si verificheranno nell'anno 1959, saranno conferite ai magistrati i quali nei concorsi per titoli a magistrato di Corte di cassazione ed a magistrato a Corte di appello indetti con decreti ministeriali dell'11 gennaio 1958, abbiano riportato un voto non inferiore rispettivamente a 66/70 ed a 47/50.